



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 2 agosto 2012 n.106

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 7 della Legge 31 luglio 2009 n.107;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.15 adottata nella seduta 23 luglio 2012;*

*Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **APPLICAZIONE DELLA LEGGE 31 LUGLIO 2009 N.107 SU CONCORSI E ALTRE FORME DI SELEZIONE**

### **TITOLO I FINALITA' E CRITERI GENERALI**

#### **Art. 1** *(Finalità)*

1. Il presente decreto definisce le modalità di applicazione della Legge 31 luglio 2009 n. 107 "Concorsi ed altre forme di selezione".

#### **Art. 2** *(Criteri generali delle procedure di selezione)*

1. Ai sensi degli articoli 1, 5 e 6 della Legge 31 luglio 2009 n.107, le procedure di cui al presente decreto consistono in concorsi per esami, ivi compresa la prova pratica, per titoli o per titoli ed esami, al fine della efficace selezione dei candidati idonei a ricoprire i profili di ruolo (di seguito denominati PDR) da destinare alle Unità Organizzative della Pubblica Amministrazione.

### **TITOLO II PROCEDURE E PROVE**

#### **CAPO I - BANDO DI CONCORSO**

#### **Art. 3** *(Bando di concorso)*

1. Il bando di concorso è pubblicato a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica con l'affissione all'albo del Palazzo Pubblico e con la pubblicazione on line sul sito dell'Amministrazione.

2. Della pubblicazione del bando è data tempestivamente la più ampia diffusione a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica mediante l'affissione presso gli albi degli uffici pubblici, nonché mediante avviso sul sito web dell'Amministrazione e in qualsiasi altra forma eventualmente ritenuta opportuna.

3. Del bando è data comunicazione, a cura del medesimo Dipartimento, alle Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute almeno trenta giorni prima della data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

#### **Art. 4**

*(Contenuti del Bando di concorso)*

1. Il bando deve indicare, a pena di nullità:

- a) le prove alle quali saranno sottoposti i candidati, con la specificazione del modulo di riferimento;
- b) se sono previste una o più prove scritte, il tipo di ciascuna prova, il numero dei quesiti e delle domande previsti per ogni singola prova, nonché la sua durata;
- c) se sono previste una o più prove pratiche, il tipo di ciascuna prova, nonché la sua durata;
- d) i criteri di ponderazione tra i singoli moduli;
- e) le modalità di calcolo dei punteggi utili ai fini della determinazione dell'idoneità dei candidati;
- f) il punteggio minimo necessario e sufficiente per il conseguimento dell'idoneità ai fini dell'inserimento nella graduatoria utile;
- g) l'eventuale subordinazione dell'ammissione ai moduli secondo la loro successione nella procedura al conseguimento da parte del candidato di un punteggio minimo.

2. Nella definizione dei punteggi e dei criteri sarà garantita l'omogeneità tra le selezioni e l'imparzialità nei giudizi.

#### **Art. 5**

*(Presentazione delle domande)*

1. Chiunque voglia partecipare ad un concorso o altra forma di selezione di cui alla Legge 31 luglio 2009 n.107, deve presentare domanda di ammissione. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità le proprie generalità e di possedere i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso. Il candidato deve indicare il recapito al quale chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso.

2. Il candidato può documentare il possesso dei requisiti allegando alla domanda la certificazione ed i documenti inerenti ciascuno dei requisiti medesimi; oppure può prestare nella domanda stessa, o in atto allegato dichiarazione sostitutiva per ciascuno dei requisiti per cui tale dichiarazione sostitutiva sia ammessa ai sensi delle norme vigenti in materia. Le eventuali irregolarità od omissioni sono sanabili ai sensi della normativa vigente entro la data di inizio della prima prova di concorso.

3. La domanda può essere inviata per le vie postali all'indirizzo indicato nel bando per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso fa fede la data del timbro postale. Se la domanda è presentata direttamente all'ufficio a tal scopo indicato nel bando, l'impiegato che la riceve, previa ricognizione della sua completezza, rilascia una ricevuta.

4. Non sono prese in esame le domande presentate oltre il termine di cui all'articolo 4 comma 3 della Legge 31 luglio 2009 n.107.

5. Il candidato è tenuto a dichiarare se sono pendenti a suo carico procedimenti penali e/o disciplinari.

6. Il possesso dei titoli di studio previsti dal bando e l'idoneità fisica all'impiego devono essere documentati attraverso la relativa certificazione.

7. Ai fini della validità temporale delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive, si richiamano le norme vigenti in materia di documentazione amministrativa.

L'amministrazione acquisisce i documenti e/o i dati di cui è in possesso comprovanti i suddetti requisiti di cui all'art. 2 della Legge 31 luglio 2009 n.107. I documenti sono presentati ed acquisiti in esenzione dell'imposta di bollo che viene sostituita dal pagamento di apposita tassa che verrà specificata nel bando unitamente alle modalità di versamento.

## **Art. 6**

### *(Disposizioni particolari per i singoli moduli)*

1. L'accertamento di conoscenze informatiche di base, se queste non caratterizzano la preparazione e le competenze di cui al comma 4 lettera b. dell'articolo 6 della Legge 31 luglio 2009 n.107, e, in particolare, l'accertamento di conoscenze relative all'uso dell'elaboratore elettronico (*personal computer*) come strumento di base per la redazione e l'archiviazione di testi e di documenti informali e di lavoro ovvero dei testi necessari per il lavoro corrente, nonché come strumento di organizzazione del lavoro corrente, per la corrispondenza elettronica e come mezzo di accesso a forme di documentazione e archiviazione di dati quali, per esempio, internet e similari, costituisce una prova appartenente al modulo di cui al comma 4 lettera a. dell'articolo 6 della medesima legge, tenuto conto del PDR da ricoprire.

2. Il modulo di cui al comma 4 lettera a. dell'articolo 6 della Legge 31 luglio 2009 n.107 comprende anche l'accertamento della conoscenza generica della lingua inglese, salvo i casi in cui tale conoscenza sia irrilevante per lo svolgimento delle funzioni del PDR da ricoprire. Quando la conoscenza di una o più lingue straniere sia necessaria per lo svolgimento delle funzioni specifiche del PDR da ricoprire, il relativo accertamento costituisce prova appartenente al modulo di cui al comma 4 lettera b. del medesimo articolo della medesima legge.

3. L'accertamento delle attitudini dei candidati di cui al comma 4 lettera c. dell'articolo 6 della Legge 31 luglio 2009 n.107 può consistere anche nell'esecuzione di una prova pratica di tipo esecutivo.

4. Il modulo di cui al comma 4 lettera c. dell'articolo 6 della Legge 31 luglio 2009 n.107, tenuto conto del PDR da ricoprire, è orientato a valutare il possesso da parte dei candidati delle competenze trasversali possedute, quali, per esempio, il grado di attitudine dei candidati alla comunicazione, ad operare in gruppi di lavoro, ad interagire con i colleghi, a stabilire e gestire un proficuo rapporto con il pubblico, ad affrontare in modo originale e propositivo, entro l'ambito di autonomia operativa specifica propria del PDR da ricoprire, i problemi che possono presentarsi nell'esercizio delle funzioni caratterizzanti esso profilo, nonché ad accertare il grado di ogni ulteriore attitudine operativa rilevante ai fini delle prestazioni lavorative alle quali dovrà adempiere, tenuto conto del PDR da ricoprire.

5. L'esperto di cui all'ultimo comma dell'art.9 della Legge 31 luglio 2009 n.107 deve essere esperto nella metodologia di effettuazione delle interviste motivazionali e di rilevazione delle competenze trasversali e deve essere preferibilmente individuato all'interno della Direzione Generale della Funzione Pubblica.

6. Il bando di concorso elencherà tassativamente le attitudini da accertare nel modulo di cui al comma 4 lettera c. dell'articolo 6 della Legge 31 luglio 2009 n.107, nonché le forme di accertamento, anche per mezzo di test, al fine di assicurare la trasparenza nella procedura e il rispetto delle norme sulla legalità e sulla imparzialità della Pubblica Amministrazione.

7. Le prove scritte per i singoli moduli possono consistere in verifiche articolate secondo la tipologia seguente:

- a) di tipo espositivo, consistente nello svolgimento di un tema tra quelli stabiliti dalla Commissione;
- b) quesiti che richiedano una o più risposte di tipo espositivo;
- c) domande di carattere definitorio;
- d) domande a risposta multipla con almeno cinque alternative per ciascuna domanda.

## **Art. 7**

*(Valore relativo dei moduli)*

1. Il valore relativo dei moduli è determinato tenendo conto del PDR da ricoprire e dell'eventuale assegnazione a specifica Unità Organizzativa o Servizio qualora prevista in bando di concorso.
2. Nel determinare il valore relativo dei moduli si applicano i criteri e le finalità di cui all'art. 6 della Legge 31 luglio 2009 n.107, nonché dell'art. 1 del presente Decreto.
3. Di norma nessun modulo può avere un peso tale da superare da solo la somma dei pesi degli altri moduli.

## **Art. 8**

*(Operazioni concorsuali: inizio e verbalizzazione)*

1. Le operazioni di concorso hanno inizio entro 30 giorni dalla data di nomina della Commissione.
2. Di ogni operazione svolta e deliberazione adottata viene effettuata, seduta stante, la verbalizzazione sintetica in apposito verbale redatto da membro della Commissione Giudicatrice da questa designato.
3. Nel verbale sono indicati il luogo, la data e l'ora di inizio e termine di ogni riunione nonché i nominativi dei presenti alla riunione e dei candidati che prendono parte alle prove.
4. Il verbale è chiuso al termine di ogni seduta con le firme del Presidente della Commissione Giudicatrice e di tutti i Commissari preposti alle singole operazioni, prove e valutazioni. Il verbale è riaperto nella seduta successiva.

## **CAPO II – PROCEDURE PRELIMINARI**

### **Art. 9**

*(Adempimenti preliminari)*

1. La Commissione Giudicatrice si riunisce in via preliminare entro quindici giorni dalla sua nomina per verificare la regolarità delle domande presentate e quindi dichiarare l'ammissione dei candidati al concorso, in presenza del Comitato Sindacale ai sensi di quanto previsto all'art.33 della Legge 31 luglio 2009 n.107.
2. Nella riunione preliminare la Commissione fissa anche la data di svolgimento della prova scritta e/o della prova pratica. Se le prove scritte o le prove pratiche sono più di una, la Commissione fissa il calendario di svolgimento delle relative prove.
3. Ai candidati non ammessi al concorso viene data tempestiva comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento con l'indicazione del motivo dell'esclusione.
4. Avverso l'esclusione dal concorso è ammesso ricorso a norma di legge.
5. In caso di incertezza circa il possesso di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, la Commissione Giudicatrice può ammettere il candidato con riserva.
6. I Componenti la Commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sono tenuti a segnalare eventuali situazioni di incompatibilità fra essi ed i concorrenti, ai sensi del comma 5 dell'articolo 10 della Legge 31 luglio 2009 n.107.

### **Art. 10**

*(Convocazioni)*

1. I candidati ammessi al concorso sono convocati alla prova scritta o alla prova pratica con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio o recapito che il concorrente ha indicato nella domanda, non meno di 10 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento.

2. La Commissione convoca con le stesse forme sopra indicate i candidati per la prova orale, non meno di venti giorni prima della data fissata per il suo svolgimento.
3. Le comunicazioni di cui al comma precedente devono precisare che il candidato, a pena di esclusione dalla prova, deve sempre presentarsi munito di documento di riconoscimento valido.

### **CAPO III – PROVE**

#### **Art. 11**

*(Predisposizione della prova scritta)*

1. La Commissione giudicatrice del concorso è convocata per lo stesso giorno in cui ha luogo la prova scritta d'esame al fine di predisporre tre buste contenenti i temi o i complessi di quesiti o di domande sui quali, conformemente al tipo di prova stabilito nel bando, verterà l'esame. Le buste sono sigillate e firmate dai membri della Commissione. In caso di pluralità di prove scritte la Commissione è convocata al medesimo fine per ciascun giorno di svolgimento delle singole prove scritte.
2. La formulazione dei temi, dei quesiti e delle domande di cui al comma 1 del presente articolo è eseguita, d'accordo con il Presidente, dal Commissario o dai Commissari preposti alla valutazione della prova ai sensi dell'art. 9 della Legge 31 luglio 2009 n.107.
3. La Commissione, prima di dare inizio alla prova, procede all'identificazione dei concorrenti. Successivamente, chiama un candidato, il quale, constatata l'integrità delle buste sigillate, estrae a sorte quella contenente i quesiti sui quali verterà la prova d'esame.
4. Immediatamente dopo l'inizio della prova, le buste non estratte sono aperte e il loro contenuto è messo a disposizione dei candidati affinché ne possano prendere visione.

#### **Art. 12**

*(Disposizioni relative allo svolgimento della prova scritta)*

1. Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione giudicatrice.
2. E' tassativamente vietato il possesso di qualsiasi apparecchiatura o strumentazione, anche di tipo elettronico e in particolare di telefoni cellulari o dispositivi similari.
3. Gli elaborati devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, con penne fornite dalla commissione, su fogli o moduli predisposti allo scopo in quantità adeguata, di dimensioni e di aspetto identici, contrassegnati con il timbro della Segreteria di Stato con delega alla Funzione Pubblica e con la firma del Presidente della Commissione.
4. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono usare fogli propri per annotazioni, nemmeno al fine dello svolgimento delle prove, ma a questo scopo devono utilizzare solo i fogli che la Commissione mette loro a disposizione, eventualmente anche per le minute ai sensi del precedente comma 3. Inoltre i candidati non possono detenere, durante lo svolgimento delle prove, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge e i dizionari preventivamente autorizzati dal bando di concorso e le altre pubblicazioni che siano poste a loro disposizione dalla Commissione, secondo le disposizioni del bando.
5. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque sia stato sorpreso a copiare o risulti aver copiato in tutto o in parte il proprio elaborato è escluso dal concorso.
6. La Commissione giudicatrice cura l'osservanza delle disposizioni dei commi precedenti e adotta i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei membri devono trovarsi costantemente nella sala di svolgimento degli esami.
7. Prima dell'inizio della prova, il Presidente rammenta che la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo è causa di espulsione immediata dalla prova e di esclusione immediata dal concorso e comunque invita i candidati a depositare immediatamente presso la

Commissione i dispositivi di cui al comma 2 ovvero il materiale o i testi non consentiti di cui ai commi 3 e 4 di cui eventualmente i candidati siano in possesso.

### **Art. 13**

*(Adempimenti dei candidati e della Commissione per la prova scritta)*

1. Al termine della prova il candidato, al quale la Commissione ha in precedenza consegnato una busta grande, una piccola ed un cartoncino, inserisce il proprio elaborato, che non deve essere sottoscritto e che non deve avere contrassegni di alcun genere, nella busta grande unitamente alla busta piccola, chiusa e senza contrassegni, contenente il cartoncino sul quale il candidato ha scritto il proprio nome e cognome.
2. La busta grande è chiusa dal candidato e firmata dal Presidente della Commissione.
3. Le buste grandi sono aperte dalla Commissione giudicatrice una per volta al procedere all'esame degli elaborati. Ad ogni busta grande è attribuito un numero che viene riprodotto sulla busta piccola che deve rimanere chiusa fino a che tutti gli elaborati siano stati letti e valutati.
4. Il riconoscimento, con l'apertura delle buste piccole, deve essere fatto dopo che tutti gli elaborati dei concorrenti siano stati esaminati e valutati.

### **Art. 14**

*(Svolgimento della prova pratica)*

1. La Commissione giudicatrice del concorso, ovvero il Commissario o i Commissari che dovranno eseguire la relativa valutazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 della legge, predispose d'accordo col Presidente, nel giorno previsto per la prova pratica, un congruo numero di prove.
2. Dopo l'accertamento dell'identità personale dei candidati, ciascuno di essi estrae a sorte una busta contenente l'indicazione della prova da eseguire.
3. Durante la prova non è ammessa la consultazione, da parte dei candidati, di testi di qualsiasi genere.
4. La Commissione giudicatrice deve presenziare al completo durante l'intera prova pratica.
5. Al termine della prova pratica la Commissione, ovvero il Commissario o i Commissari preposti alla relativa formulazione delle valutazioni ai sensi dell'articolo 16 della legge, procedono immediatamente alla valutazione e alla trascrizione a verbale.

### **Art. 15**

*(Valutazione prova scritta e prova pratica)*

1. Nella valutazione della prova scritta e della prova pratica ciascun Commissario preposto alla relativa valutazione ai sensi dell'articolo 16 della legge, attribuirà una votazione compresa fra punti 0 e punti 10.
2. I punteggi vengono attribuiti dai commissari in forma palese.
3. Ciascuna prova riceverà una votazione espressa in tanti decimi quanti sono i Commissari che devono eseguire la valutazione. La valutazione della prova risulta dalla media dei voti espressi dai Commissari che devono eseguire la valutazione.

### **Art. 16**

*(Prove orali e colloqui)*

1. Per ciascuna materia sui quali verteranno le prove orali e i colloqui la Commissione, ovvero il Commissario o i Commissari di cui all'articolo 9 della legge predisporranno, d'accordo col Presidente, un congruo elenco di argomenti dal quale, in apertura del colloquio d'esame, il

candidato estrarrà a sorte gli argomenti che costituiranno oggetto del colloquio, in un numero non inferiore a due stabilito dal bando di concorso.

2. Il Presidente e tutti i Commissari di cui all'articolo 9 della legge hanno in ogni momento facoltà di chiedere al candidato chiarimenti e approfondimenti sull'argomento oggetto d'esame.

3. Ciascuna prova riceverà una votazione espressa in tanti decimi quanti sono i Commissari che devono eseguire la valutazione. La valutazione della prova risulta dalla media dei voti espressi dai Commissari che devono eseguire la valutazione.

## **CAPO IV – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI**

### **Art. 17**

*(Notifiche della graduatoria)*

1. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, in seguito al ricevimento della dichiarazione di legittimità del Tribunale Amministrativo ai sensi dell'articolo 26 e dell'articolo 27 comma 4 della Legge 28 giugno 1989 n. 68, notifica l'esito del concorso a ciascun concorrente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Alla notifica è allegata la graduatoria finale di merito con la relazione finale. La graduatoria finale degli idonei è altresì pubblicata presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tutti i candidati possono accedere all'intero verbale delle operazioni di concorso entro il termine di impugnazione degli atti del concorso. Il termine di impugnazione decorre dalla data del ricevimento della raccomandata di notifica dell'esito del concorso.

### **Art. 18**

*(Procedura di selezione comparativa tra gli idonei)*

1. La procedura comparativa è attivata qualora nella pertinente graduatoria degli idonei siano presenti un numero minimo di candidati pari a tre unità e comunque in numero superiore di almeno due unità a quello richiesto.

2. La Direzione Generale della Funzione Pubblica (di seguito denominata DGFP), con l'atto con il quale dispone di procedere alla selezione comparativa ai sensi dell'articolo 28 della Legge n.107/2009, invita alla partecipazione i candidati iscritti nella pertinente graduatoria, ai sensi delle disposizioni seguenti. L'invito contiene l'informazione relativa alle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 28 della Legge 31 luglio 2009 n.107.

3. Gli interessati che intendono partecipare alla selezione comparativa devono far pervenire il proprio consenso a pena di esclusione nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. La DGFP, verificata la sussistenza del numero minimo di soggetti aderenti di cui al punto 1., nomina la relativa Commissione, dandone contestuale comunicazione agli idonei interessati.

5. La Commissione si riunisce in via preliminare entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 3 per verificare la regolarità delle dichiarazioni di consenso pervenute e quindi dichiarare l'ammissione dei candidati alla selezione.

6. Nella riunione preliminare la Commissione fissa anche la data di svolgimento della prova scritta o della prova pratica o del colloquio. Se le prove scritte o le prove pratiche sono più di una, la Commissione fissa il calendario di svolgimento delle relative prove.

7. Le prove non possono svolgersi prima che siano trascorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 3.

8. La Commissione deve completare i propri lavori entro trenta giorni dalla data della riunione preliminare

9. Si applicano gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 in quanto compatibili. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 9 della Legge n.107/2009 è ridotto a dieci giorni. Tutti i commissari partecipano alla formulazione delle valutazioni per tutte le prove della selezione.

10. Al completamento della selezione la Commissione trasmette gli atti al Dipartimento della Funzione pubblica per i provvedimenti conseguenti.

### **Art. 19**

*(Criteri per la valutazione finale del periodo di prova)*

1. Il dirigente dell'Unità Organizzativa presso cui viene prestato il periodo di prova formula la propria valutazione finale del periodo di prova del dipendente sulla base della scheda degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2009 n.107.

2. Il dirigente pronuncia la propria valutazione tenendo conto anche degli indirizzi generali e dei criteri metodologici stabiliti dalla DGFP ai sensi del comma 2 dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2009 n.107 e tenendo comunque conto dei seguenti criteri di giudizio:

- a) rispetto dell'orario di servizio;
- b) diligenza dimostrata nell'adempiere alle funzioni alle quali il dipendente è stato assegnato;
- c) quantità, ponderata con la qualità, degli obiettivi assegnati rispetto a quelli effettivamente raggiunti;
- d) disponibilità del dipendente a correggere i comportamenti errati;
- e) capacità del dipendente ad organizzare in modo efficiente il proprio lavoro;
- f) attitudine all'autonomia di intervento, anche per far fronte a situazioni impreviste, tenuto conto del grado di autonomia richiesto per il PDR ricoperto;
- g) capacità di integrazione con l'unità organizzativa alla quale il dipendente è stato assegnato;
- h) disponibilità a collaborare con i superiori e i colleghi.

3. Il Dipartimento della Funzione pubblica, sulla base della serie storica delle valutazioni finali dei periodi di prova rilasciati, è tenuto ad elaborare tabelle parametriche al fine di assicurare il rispetto dell'imparzialità e della parità di trattamento nelle valutazioni del periodo di prova dei dipendenti pubblici.

## **TITOLO III VALUTAZIONE**

### **CAPO I – VALUTAZIONE DELLE PROVE**

### **Art. 20**

*(Ripartizione e determinazione dei punteggi)*

1. In applicazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 14 della Legge n.107/2009, si stabilisce che il punteggio massimo ottenibile nel concorso, a prescindere dal numero dei moduli attivati e dal numero di prove previste, è di punti 100 (cento).

2. Il punteggio di cui al comma che precede viene così ripartito:

- a) punti 80 (ottanta) da attribuire alle prove previste dai moduli attivati;
- b) punti 20 (venti) da attribuire alla valutazione dei titoli .

### **Art. 21**

*(Definizione del valore dei moduli)*

1. In virtù di quanto previsto dall'art. 8 della Legge n.107/2009 la DGFP, all'atto della predisposizione del bando, stabilisce il numero di moduli attivati, il valore percentuale di ogni singolo modulo, in funzione del PDR ricercato. (Vedi esempio 1 dell'allegato tecnico-esplicativo).

2. Il valore percentuale di ogni singolo modulo, rapportato al punteggio massimo previsto al punto a) del comma 2 del precedente articolo, determinerà il punteggio attribuito al modulo.

3. I valori ponderali dei moduli, stabiliti in dettaglio dal bando di concorso, devono comunque rientrare in un valore minimo e massimo, predeterminato dalla DGFP in relazione all'ambito professionale di riferimento del PDR a concorso.

### **Art. 22**

#### *(Determinazione del punteggio nei moduli)*

1. Il punteggio ricevuto in ogni singolo modulo sarà determinato dalla media aritmetica dei voti conseguiti in ciascuna prova in esso prevista ai sensi dell'art.15 comma 1; il punteggio così ottenuto sarà rapportato ai punti previsti per il modulo. (Vedi esempio 2 dell'allegato tecnico-esplicativo)

2. La somma dei punteggi così ottenuti nei singoli moduli attivati dal bando determinerà il punteggio totale ottenuto. (Vedi esempio 2 dell'allegato tecnico-esplicativo)

3. Qualora il punteggio totale ottenuto risulti uguale o superiore a quello previsto dal bando per l'ottenimento dell'idoneità, il candidato viene dichiarato idoneo. (Vedi esempio 2 dell'allegato tecnico-esplicativo)

4. Il candidato che ottenga un punteggio inferiore a quello previsto dal bando per l'ottenimento dell'idoneità viene dichiarato inidoneo.

5. Il candidato che non prende parte ad una delle prove previste dai moduli non è ammesso alle eventuali prove successive e viene escluso dal concorso.

6. In seguito all'ottenimento dell'idoneità, al punteggio conseguito dal candidato nelle prove viene aggiunto il punteggio determinato a seguito della valutazione dei titoli secondo le modalità previste ai successivi articoli.

## **CAPO II – VALUTAZIONE DEI TITOLI**

### **Art. 23**

#### *(Incidenza e ripartizione del punteggio per titoli)*

1. Il punteggio riservato ai titoli, di cui al punto b) del secondo comma dell'art. 20, pari a punti 20, viene ulteriormente ripartito percentualmente al suo interno nelle seguenti tipologie:

- a) titoli di servizio;
- b) titoli di studio;
- c) titoli vari/curriculum.

2. La ripartizione percentuale delle tipologie di titoli varia a seconda del livello del PDR a concorso in funzione all'appartenenza ad una delle seguenti fasce:

- a) fascia A (PDR con Livelli 4 – 5)
  - titoli di servizio: 60% del punteggio complessivo (punti 12);
  - titoli di studio: 30% del punteggio complessivo (punti 6);
  - titoli aggiuntivi: 10% del punteggio complessivo (punti 2);
- b) fascia B (PDR con Livelli 6 – 7)
  - titoli di servizio: 35% del punteggio complessivo (punti 7);
  - titoli di studio: 40% del punteggio complessivo (punti 8);
  - titoli aggiuntivi: 15% del punteggio complessivo (punti 3);
  - curriculum: 10% del punteggio complessivo (punti 2);
- c) fascia C (PDR con Livelli 8 - 9 )
  - titoli di servizio: 35% del punteggio complessivo (punti 7);
  - titoli di studio: 40% del punteggio complessivo (punti 8);

titoli aggiuntivi: 10% del punteggio complessivo (punti 2);  
curriculum: 15% del punteggio complessivo (punti 3);

d) fascia D (PDR superiori)

titoli di servizio: 25% del punteggio complessivo (punti 5);  
titoli di studio: 35% del punteggio complessivo (punti 7);  
titoli aggiuntivi: 15% del punteggio complessivo (punti 3);  
curriculum: 25% del punteggio complessivo (punti 5).

#### **Art. 24**

##### *(Criteri generali per la valutazione dei titoli)*

1. La determinazione dei criteri di valutazione si effettua prima dell'espletamento delle prove.
2. Saranno valutati i titoli prodotti in originale o in copia autentica conforme all'originale.
3. La valutazione dei titoli è effettuata al termine delle prove previste dai singoli moduli attivati ed è limitata ai soli candidati dichiarati idonei.
4. Il possesso dei titoli richiesti quali requisito per l'ammissione al concorso genera punteggio solo nei limiti di quanto previsto al successivo articolo.
5. I titoli di studio superiori e coerenti, qualora sostitutivi del titolo specifico richiesto dal bando, generano punteggio solo nei limiti di quanto previsto al successivo articolo.
6. Qualora, per lo stesso titolo vi siano votazioni rapportate a valori massimi differenti, determinati da una evoluzione della normativa nel tempo la votazione conseguita in funzione della vecchia normativa deve essere rapportata alla votazione prevista dalla normativa in vigore. Deve essere valutata anche la frazione di voto che eventualmente venga a determinarsi.
7. Qualora il bando di concorso preveda, oltre il diploma di laurea, anche il possesso di diploma di specializzazione, per la valutazione del punteggio si terrà conto della media delle votazioni conseguite. Nel caso che le due votazioni siano rapportate a valori massimi differenti, entrambe le votazioni devono essere rapportate in centesimi. Deve essere valutata anche la frazione di voto che eventualmente venga a determinarsi. Per chi accede ai concorsi pubblici e non è dipendente a ruolo o a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 69 della Legge n.188/2011, della Pubblica Amministrazione, il titolo di studio richiesto è sempre requisito indispensabile.
8. Può accedere al concorso pubblico chi è in possesso del titolo di studio superiore e coerente con quello messo a concorso. Tale titolo non è valutato come titolo aggiuntivo ed è utilizzato ai fini della determinazione del punteggio di cui al successivo articolo.
9. Qualora il bando di concorso preveda una assegnazione a specifica Unità Organizzativa, per la quale sia previsto un titolo di studio specifico, il bando dovrà esplicitare tale requisito.

#### **Art. 25**

##### *(Determinazione punteggi dei titoli di studio)*

1. Al possesso dei titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso sarà assegnato un punteggio pari a 0,50 punti di quelli previsti al comma 2 dell'articolo 23.
2. Dal punteggio previsto al comma 2 dell'articolo 23, un punto viene utilizzato per premiare l'eccellenza e viene attribuito rispettivamente al conseguimento del punteggio massimo (0,50 punti) e al conseguimento della lode (0,50 punti). (Vedi esempio 3 dell'allegato tecnico-esplicativo).
3. Il restante punteggio a disposizione, sottratto quanto previsto dai commi che precedono, sarà assegnato qualora la media voto conseguita sia pari o superiore a 7/10 del voto massimo previsto con le modalità descritte al punto seguente. (Vedi esempio 3 dell'allegato tecnico-esplicativo)
4. I restanti punti a disposizione vengono suddivisi per il numero corrispondente alle posizioni comprese fra il voto minimo utile ad acquisire punteggio (compreso) e il voto massimo previsto, trovando in questo modo il coefficiente da utilizzarsi per la determinazione del punteggio da attribuire che si otterrà moltiplicando il coefficiente per il numero corrispondente alle posizioni

comprese fra il voto minimo utile e la votazione conseguita. (Vedi esempio 3 dell'allegato tecnico-esplicativo)

5. Nel caso di cui al punto 7 dell'articolo che precede, ai sensi del punto 2 del presente articolo, per ogni singolo titolo di studio, al conseguimento della votazione massima verranno assegnati punti 0,25 e al conseguimento della lode verranno assegnati punti 0,25. (Vedi esempio 4 dell'allegato tecnico-esplicativo)

#### **Art. 26**

*(Criteri per l'accesso al concorso in assenza di titolo di studio)*

1. Fatta eccezione per l'accesso ai PDR per i quali il possesso del titolo è requisito indispensabile, il dipendente a ruolo o assunto a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 69 della Legge n. 188/2011, non in possesso del titolo di studio minimo richiesto dal bando di concorso, può accedere solo se ha una anzianità di servizio, in posizione funzionale coerente immediatamente inferiore, di almeno un numero di anni calcolato come previsto al successivo comma 2, ed è contemporaneamente in possesso del titolo di studio richiesto per la posizione funzionale ricoperta.

2. La determinazione degli anni di servizio necessari per sostituire il titolo di studio richiesto, si ottiene raddoppiando la differenza degli anni di studio esistente fra il titolo richiesto dal bando e quello posseduto dal candidato.

#### **Art. 27**

*(Criteri per la valutazione dei titoli di servizio)*

1. I titoli derivanti dal servizio si valutano solo se tale servizio è prestato in posizione funzionale coerente con quella a concorso.

2. In presenza del titolo di studio previsto per il PDR a concorso, il servizio prestato in posizione funzionale immediatamente inferiore e coerente con quello a concorso, verrà valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello adottato per la valutazione del servizio prestato per la posizione a concorso.

3. In presenza del titolo di studio previsto per il PDR a concorso, il servizio prestato in PDR superiore coerente con quello messo a concorso, verrà valutato con un punteggio superiore del 10% rispetto a quello adottato per la valutazione del servizio prestato per la posizione a concorso.

4. Non verrà valutato, a prescindere dalla sua durata, il servizio prestato in PDR immediatamente inferiore coerente con quello messo a concorso, qualora tale servizio venga utilizzato per l'ammissione al concorso stesso in sostituzione del titolo di studio richiesto.

5. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero frazioni superiori a 15 giorni. I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili.

6. Il servizio prestato a tempo parziale è valutato proporzionalmente all'orario contrattuale.

7. Il periodo di servizio massimo valutabile ai fini del punteggio è di anni 4, ovvero 48 mesi. I periodi inferiori verranno valutati proporzionalmente. Il servizio prestato secondo le modalità previste ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, se sommato, non può superare tale periodo massimo.

#### **Art. 28**

*(Titoli aggiuntivi accademici e di studio)*

1. I titoli accademici e di studio aggiuntivi a quelli richiesti dal bando di cui al punto d. del primo comma dell'art. 14 della Legge n.107/2009, sono valutati, tenendo conto dell'attinenza con la posizione funzionale a concorso.

2. Il conseguimento di diploma di specializzazione e di dottorato di ricerca, dovranno essere tenuti in debito conto ed essere oggetto di significativa valutazione.

3. Il conseguimento di master sia di primo sia di secondo livello dovranno essere valutati prevedendo il riconoscimento di un punteggio sensibilmente superiore per quello di secondo livello.
4. Il punteggio attribuito, ai sensi dell'art.23, è globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della Commissione.

**Art. 29**  
*(Pubblicazioni)*

1. La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata e deve tener conto:
  - a) del grado di attinenza dei contenuti con la posizione funzionale a concorso;
  - b) dell'originalità e rilievo della produzione tecnico-scientifica;
  - c) della presenza di eventuali coautori.

**Art. 30**  
*(Curriculum formativo e professionale)*

1. Saranno valutate le attività professionali e di studio, anche autonomamente intraprese, a condizione che siano formalmente documentate, non riferibili ad altri titoli già valutati ed idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera, purché riferibili alla posizione funzionale a concorso.
2. Saranno valutati i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, con riferimento alla loro durata e alla previsione di esame finale, purché coerenti con la posizione funzionale a concorso.
3. Il conseguimento di attestati/licenze di abilitazione all'uso del computer rilasciati da istituti certificati a livello europeo, qualora non siano fra le competenze specifiche richieste dal bando o si configurino quale titolo coerente inferiore rispetto a quello richiesto, sono da considerarsi tra i titoli di merito che vengono valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio.
4. Il punteggio attribuito è globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della Commissione.

**TITOLO IV**  
**ALTRE FORME DI SELEZIONE**

**Art. 31**  
*(Formalità relative alle forme di selezione diverse dal concorso)*

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 31 della Legge n.107/2009, per l'assunzione di personale non di ruolo o a tempo indeterminato, di cui al comma 2 dell'art. 3 della predetta legge, possono essere adottate dal Congresso di Stato, su proposta della DGFP, altre forme di selezione di cui al presente Titolo.

**Art. 32**  
*(Selezione per Titoli e Colloquio)*

1. Nella selezione per titoli e colloquio, oltre alla valutazione dei titoli previsti dal bando, è prevista una valutazione conseguente ad apposito colloquio. Il colloquio è volto a verificare, oltre alle competenze professionali, le conoscenze generali, le capacità specifiche richieste, anche la motivazione.

2. La commissione di valutazione è composta dal Direttore Risorse Umane e Organizzazione, dal Direttore del Dipartimento a cui afferisce il candidato, un esperto nella specifica professione nominato dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica.

### **Art. 33**

*(Selezione per Titoli)*

1. La selezione per titoli prevede la sola valutazione dei titoli previsti dal bando, in quanto sufficienti a dimostrare la professionalità del candidato ed è effettuata dalla DGFP.

### **Art. 34**

*(Selezione interna)*

1. Per la selezione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, qualora si voglia rivolgere la selezione al personale già in servizio nel settore pubblico allargato, si tiene conto delle disponibilità di cui alla lista prevista al comma 3 dell'art. 8 della Legge n.108/2009 e delle disponibilità che pervengono a seguito della pubblicazione del bando di selezione.

2. Il Congresso di Stato procede alla nomina su proposta della DGFP. La DGFP affiancata dal Direttore del Dipartimento competente ed eventuali esperti, valuta le caratteristiche professionali richieste per la posizione da ricoprire e il curriculum vitae, la professionalità e le eventuali specializzazioni possedute da chi si sia candidato o sia stato individuato.

### **Art. 35**

*(Nomina per fama)*

1. Qualora per figure di particolare rilevanza strategica vi sia la disponibilità di professionisti di chiara fama o l'esigenza di instaurare il rapporto di collaborazione con una struttura di riferimento che sia di eccellenza nel proprio settore, il Congresso di Stato e il Consiglio Grande e Generale possono procedere alla nomina e alla collaborazione senza necessità di attivare forme di selezione.

### **Art. 36**

*(Bando di selezione)*

1. Il bando per le selezioni di cui al presente titolo, deve indicare:

- a) la natura giuridica e la durata del rapporto di lavoro;
- b) la quantificazione e le modalità di erogazione del compenso;
- c) i requisiti richiesti al candidato;
- d) i criteri di valutazione dei titoli;
- e) l'eventuale colloquio e relativo peso ponderale di valutazione in rapporto ai titoli;
- f) l'eventuale periodo di verifica.

2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, se e in quanto compatibili, le norme della Legge 31 luglio 2009 n.107.

### **Art. 37**

*(Pubblicità del bando di selezione)*

1. Il bando con il quale sono indette le forme di selezione di cui al presente titolo, è pubblicato a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica mediante affissione all'Albo del Palazzo Pubblico.

Dello stesso è data tempestiva diffusione mediante avviso su sito web dell'Amministrazione e mediante le modalità più efficaci ed utili per il rapporto da instaurare e la professionalità da reperire.

2. Del bando di selezione è data tempestiva comunicazione alle Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute.

## **TITOLO V COMMISSARI**

### **Art. 38**

*(Albo dei requisiti dei Commissari)*

1. Ai sensi di quanto previsto al primo comma dell'art. 11 della n.107/2009, la DGFP predispose e mantiene costantemente aggiornato l'Albo dei requisiti dei Commissari.

### **Art. 39**

*(Aree professionali)*

1. L'albo dei requisiti dei Commissari è organizzato nelle seguenti aree professionali in corrispondenza ai PDR esistenti:

- a) amministrativa;
- b) contabile;
- c) tecnica;
- d) culturale;
- e) didattica;
- f) sanitaria;
- g) sociale.

2. Ulteriori aree possono essere create ai fini della miglior rispondenza alle esigenze di professionalità dell'Amministrazione e alla loro evoluzione nel tempo.

3. In funzione del PDR ricercato e dell'area professionale cui è associato, la DGFP determina le competenze richieste ai Commissari per quanto concerne la valutazione delle prove di cui ai moduli a) e b) del comma 4 dell'art. 6 della Legge n.107/2009 (conoscenze generali e competenze professionali).

### **Art. 40**

*(Ulteriori requisiti dei Commissari)*

1. Fermi restando i requisiti previsti dall'art. 10 della Legge n.107/2009, potranno essere nominati Commissari i dipendenti dello Stato o soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione che, in considerazione del titolo di studio e dell'esperienza professionale, siano qualificati nelle materie concorsuali in relazione al PDR a concorso.

2. Possono essere nominati Commissari dipendenti che siano o siano stati in servizio della Pubblica Amministrazione purché ricoprano o abbiano ricoperto, ancorché in quiescenza da non più di cinque anni, una posizione, con rapporto di lavoro di ruolo o a tempo indeterminato, previsti dalla dotazione organica o dal fabbisogno, più elevata rispetto a quella a concorso ed essere in possesso del titolo di studio coerente e superiore, o pari se trattasi di laurea magistrale, a quello previsto per il PDR a concorso. Il titolo di studio richiesto quale requisito minimo è il diploma di maturità.

3. In relazione al requisito di cui al modulo a) del comma 4 dell'art. 6 della Legge n.107/2009 (conoscenze generali), per l'eventuale valutazione delle conoscenze informatiche e linguistiche di

base, possono essere nominati commissari coloro i quali siano in possesso almeno della laurea di 1° livello in informatica e in lingue straniere (o titolo equiparato).

4. Qualora le conoscenze informatiche e linguistiche rientrino nel modulo b) del comma 4 dell'art. 6 della n. 107/2009 (competenze professionali) il commissario addetto alla valutazione deve essere in possesso del titolo di laurea specialistica o di vecchio ordinamento rispettivamente in informatica o in lingue straniere relativamente alla/e lingua/e richiesta/e e all'indirizzo specifico (es. traduttore, interprete, ecc.).

#### **Art. 41**

##### *(Incompatibilità)*

1. Il candidato che, tra uno o più membri della Commissione ed uno o più partecipanti al concorso, rilevi il sussistere di rapporti di parentela, affinità e coniugio di cui al comma 5 dell'art. 10 della Legge n.107/2009, economici o di lavoro che possano compromettere l'imparzialità delle operazioni di concorso, può avanzare istanza di riconsuazione verso il commissario o i commissari ritenuti incompatibili.

2. L'istanza deve essere presentata per iscritto alla DGFP almeno sette giorni prima dell'inizio delle prove concorsuali. Sull'istanza si pronuncia in via definitiva e con sollecitudine, e comunque prima dell'inizio delle prove, un Comitato nominato dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica ogni due anni, composto da un membro della Direzione medesima o suo delegato, da un Avvocato dello Stato e da un Direttore/Dirigente del Settore Pubblico Allargato. La Direzione Generale della Funzione Pubblica designa un sostituto nel caso in cui un membro del Comitato, chiamato a ricoprire il ruolo di Commissario, sia oggetto di riconsuazione.

3. Qualora l'istanza di riconsuazione venga accolta il membro riconsuato decade dalla nomina ed è sostituito dal membro supplente in precedenza designato.

4. Il bando dovrà indicare le modalità di pubblicazione della delibera di nomina della Commissione Giudicatrice al fine di consentire l'immediata presa visione da parte degli interessati.

#### **Art. 42**

##### *(Liste di disponibilità)*

1. La DGFP, tenuto conto delle peculiarità delle singole aree professionali, provvede ad organizzare liste di disponibilità alle quali attingere per la composizione delle commissioni.

2. Coloro che intendono iscriversi alle liste di disponibilità devono inviare la propria adesione, allegando documentazione attestante i titoli di studio in possesso, le competenze professionali e l'eventuale curriculum.

3. La DGFP compie le necessarie verifiche e predispone le liste, ricerca ulteriori disponibilità in relazione alle esigenze che si manifestano, depenna dalle liste coloro che non siano più in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui alla legge e al presente decreto.

#### **Art. 43**

##### *(Nomine al di fuori delle liste di disponibilità)*

1. E' possibile effettuare nomine anche al di fuori delle liste di cui al precedente articolo, specialmente per carenza di disponibilità, al fine di reperire le competenze professionali più adeguate a rendere efficaci le selezioni.

#### **Art. 44**

##### *(Designazione dei Commissari)*

1. La DGFP propone una rosa di candidati al Congresso di Stato per la designazione della Commissione Giudicatrice ai sensi del primo comma dell'art. 9 della Legge n.107/2009.

2. Le candidature devono essere proposte anche favorendo la rotazione dei commissari, tenuto conto delle caratteristiche del PDR a concorso, del contenuto del bando, delle prove da eseguire, delle disponibilità in ordine alle specifiche aree professionali, nonché dei riferimenti sull'andamento di procedure concorsuali già concluse.

**Art. 45**

*(Verifica operatività delle Commissioni)*

1. Il presidente della commissione giudicatrice, terminate le procedure concorsuali, deve riferire alla DGFP sull'andamento del concorso, in ordine ad eventuali criticità riscontrate.

**Art. 46**

*(Modifica dell'Albo)*

2. La DGFP, sulla base dell'esperienza acquisita nelle procedure concorsuali già concluse e delle osservazioni del Comitato Sindacale per le procedure di selezione, adotta tutte le misure utili a migliorare l'efficacia ed efficienza dell'Albo e delle nomine e, se del caso, propone al Congresso di Stato eventuali modifiche al presente Decreto.

**TITOLO VI  
COMITATO SINDACALE**

**Art. 47**

*(Comitato sindacale per le procedure di selezione)*

1. Il Comitato Sindacale per le procedure di selezione, costituito ai sensi dell'articolo 33 della Legge 31 luglio 2009 n. 107, è composto da un membro titolare ed uno supplente designati da ogni Organizzazione Sindacale giuridicamente riconosciuta e resta in carica per l'intera legislatura.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 33 della Legge 31 luglio 2009 n. 107, al Comitato Sindacale per le procedure di selezione devono essere preventivamente comunicati e illustrati i criteri seguiti per le selezioni; il comitato può formulare alla commissione osservazioni e suggerimenti non vincolanti in merito ai criteri adottati.

3. Il Comitato inoltra alla DGFP proprie osservazioni al fine di migliorare le procedure concorsuali e renderle sempre più coerenti con le finalità di efficienza, trasparenza ed imparzialità.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 agosto 2012/1711 d.F.R*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Maurizio Rattini – Italo Righi*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Valeria Ciavatta*

## ALLEGATO TECNICO-ESPLICATIVO

### ESEMPIO 1

Per un PDR teorico, in funzione di una ripartizione 80 – 20, i punteggi massimi ottenibili in funzione del peso ponderale dei moduli saranno:

- Modulo 1 (conoscenze generali 20%) : 20% di p. 80= p. 16
- Modulo 2 (competenze profess.li 50%) : 50% di p. 80= p. 40
- Modulo 3 (competenze trasversali 30%): 30% di p. 80= p. 24

### ESEMPIO 2

Il calcolo è riferito ai punteggi dei moduli di cui all'esempio 1.

- Modulo 1 media voto ottenuta nelle prove previste: punti  $8,33 \times 16/10 =$  punti 13,328
  - Modulo 2 media voto ottenuta nelle prove previste: punti  $7,66 \times 40/10 =$  punti 30,640
  - Modulo 3 media voto ottenuta nelle prove previste: punti  $7,50 \times 24/10 =$  punti 18,000
- Punteggio totale ottenuto nel concorso:  $13,328 + 30,640 + 18,000 =$  punti 61,968

In considerazione della predeterminazione del punteggio minimo di idoneità stabilito dal bando (es. 48/80 pari alla media del 6 oppure 56/80 pari alla media del 7) si verificherà l'idoneità del candidato.

### ESEMPIO 3

Dati:

8 punti a disposizione per il titolo di studio;

Diploma di laurea con votazione espressa in centesimi.

Procedimento:

si sottraggono: punti 0,50 per il possesso del titolo; punti 0,50 destinati al voto di 100/100 e punti 0,50 destinati alla lode.

I restanti 6,50 punti vengono suddivisi proporzionalmente in 30<sup>i</sup> (numero di votazioni che intercorrono fra 70/100 e 99/100)

con votazione di punti 70 (1/30)	punti	<b>0,217</b>
con votazione di punti 71 (2/30)	punti	<b>0,433</b>
con votazione di punti 72 (3/30)	punti	<b>0,650</b>
con votazione di punti 73 (4/30)	punti	<b>0,867</b>
.....	.....	.....
con votazione di punti 80 (11/30)	punti	<b>2,383</b>
.....	.....	.....
con votazione di punti 90 (21/30)	punti	<b>4,550</b>
.....	.....	.....
con votazione di punti 99 (30/30)	punti	<b>6,500</b>
con votazione di punti 100	punti	<b>7,000</b>
con votazione di punti 100 e lode	punti	<b>7,500</b>

### ESEMPIO 4

Dati:

8 punti a disposizione per il titolo di studio;

Diploma di laurea con votazione espressa in centodecimi: voto 110/110 e lode;

Diploma di specializzazione con votazione espressa in settantesimi 55/70.

#### Procedimento per la determinazione del voto:

- 1) il diploma di laurea viene ricondotto a 100/100 e lode;
- 2) il diploma di specializzazione viene rapportato in centesimi nel seguente modo:  $(55:70) \times 100 =$  voto 78,57;
- 3) a questo punto si sommano i due voti e si divide la somma per due:  $(100 + 78,57):2 = 89,285$ .

**Procedimento per la determinazione del punteggio:**

Si sottraggono: punti 0,50 per il possesso dei titoli; punti 0,50 destinati al voto di 100/100 e punti 0,50 destinati alla lode relativi al diploma di laurea.

Utilizzando la tabella di cui all'esempio 3 si determinerà il punteggio da assegnare al voto di 89,285/100 nel seguente modo:

voto 89/100		= punti 4,333
frazione 0,285/100	= (0,217 x 28,5/100)	= punti 0,062
punteggio assegnato al voto		= punti 4,395

**Punteggio totale assegnato ai titoli di studio:**

possesso dei titoli	= punti 0,500
media votazione conseguita	= punti 4,395
punteggio massimo (nel diploma di laurea)	= punti 0,250
lode (nel diploma di laurea)	= punti 0,250
punteggio totale assegnato	= punti 5,395